

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1142-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE MACCANICO)

Comunicata alla Presidenza il 27 aprile 1993

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 6 aprile 1993, n. 97,
recante misure urgenti relative alle operazioni preparatorie
per lo svolgimento dei *referendum* popolari indetti per il
18 aprile 1993

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

e dal Ministro dell'interno

di concerto col Ministro di grazia e giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 1993

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Emendamenti proposti dalla Commissione	»	4
Disegno di legge	»	6
Testo del decreto-legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge n. 97 del 1993, che la Commissione affari costituzionali propone di convertire in legge, ha consentito - in occasione dei referendum popolari effettuati il 18 e 19 aprile 1993 - di provvedere alla timbratura delle schede già dal sabato pomeriggio antecedente la consultazione, piuttosto che la domenica mattina, in considerazione dell'elevato numero delle schede e per favorire l'inizio tempestivo delle operazioni di voto.

Si tratta, pertanto, di una deroga occasionale, motivata da evidenti ragioni di opportunità, alla disciplina recata dall'articolo 46 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, che si applica anche ai referendum.

La Commissione, peraltro, propone di integrare il testo del disegno di legge di conversione con due articoli aggiuntivi.

Il primo di essi estende al personale di volo la normativa vigente per l'esercizio del voto da parte dei marittimi, consentendo agli interessati di votare fuori dal comune di residenza, quando ciò sia necessario per motivi di imbarco.

Poichè il predetto emendamento corrisponde nella sostanza al contenuto del disegno di legge n. 964, d'iniziativa del senatore Speroni, la Commissione propone altresì l'assorbimento di tale disegno di legge.

Con l'altro emendamento aggiuntivo la Commissione propone poi di integrare la disciplina normativa concernente la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, recata dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento a taluni adempimenti dei presidenti dei seggi elettorali.

MACCANICO, *relatore*

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis.

1. Nell'articolo 50 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la parola: "marittimi", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "naviganti".

2. La lettera *a)* del secondo comma dell'articolo 50 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituita dalla seguente:

a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco;"

1.0.1**Art. 1-ter.**

1. Dopo il comma sesto dell'articolo 47 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è inserito il seguente:

"Quindi il presidente, constatata l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, lo apre e, dopo aver fatta attestazione nel verbale del numero indicato sul bollo, imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda".

2. L'ultimo comma del citato articolo 47 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, è sostituito dai seguenti:

"Il presidente rimanda, quindi, le ulteriori operazioni alle ore sei del giorno seguente e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.

Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

Affida, infine, alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.

È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa".

3. I commi primo, secondo, terzo e quarto dell'articolo 48 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, sono sostituiti dal seguente:

"Alle ore sei del giorno fissato per la votazione, il presidente constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. È tuttavia in facoltà del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala".

1.0.2

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 6 aprile 1993, n. 97, recante misure urgenti relative alle operazioni preparatorie per lo svolgimento dei *referendum* popolari indetti per il 18 aprile 1993.

Decreto-legge 6 aprile 1993, n. 97, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 1993.

Misure urgenti relative alle operazioni preparatorie per lo svolgimento dei referendum popolari indetti per il 18 aprile 1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1993, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1993, con i quali sono stati indetti referendum popolari per il giorno di domenica 18 aprile 1993;

Considerato che, a norma del combinato disposto degli articoli 46 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352, le schede devono essere timbrate con il bollo della sezione la domenica mattina, immediatamente prima dell'apertura della votazione;

Considerato, altresì, che l'inizio delle operazioni di voto potrebbe essere ritardato dagli adempimenti connessi alla timbratura dell'elevatissimo numero di schede relative alla consultazione referendaria;

Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il tempestivo inizio delle operazioni di voto nella giornata di domenica 18 aprile 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. In occasione dello svolgimento dei referendum popolari indetti per domenica 18 aprile 1993 con decreti del Presidente della

Repubblica 25 febbraio 1993, le operazioni di timbratura delle schede previste dall'articolo 46 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che trova applicazione in virtù dell'articolo 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono effettuate nel pomeriggio di sabato 17 aprile 1993, subito dopo l'autenticazione delle schede di cui all'articolo 45 del citato testo unico.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1993

SCÀLFARO

AMATO - MANCINO - CONSO

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO